




Relazione illustrativa degli Amministratori con orientamenti agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 smi - approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 06 marzo 2018 - sul **quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria** degli azionisti convocata **20 aprile 2018 - Prima Convocazione**, ed occorrendo, per il 23 aprile 2018 – Seconda Convocazione:

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.



Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs n. 58/1998 (di seguito "TUF"), per illustrare agli Azionisti di Servizi Italia S.p.A. gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 20 Aprile 2018 presso la sede sociale, Via San Pietro 59/b, 43019, Castellina di Soragna (PR), alle ore 10,30, nonché occorrendo in seconda convocazione il 23 aprile 2018, stessi luogo ed ora.

Con riferimento al 5° punto posto all'ordine del giorno:

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

- 5.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 5.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- 5.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 5.4. Determinazione del compenso in termini complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, viene a scadere il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi il 22 aprile 2015, che ha eletto: Olivi Roberto (Presidente), Righi Enea (Vice Presidente e Amministratore Delegato), Eugeniani Ilaria, Anceschi Emil, Zanichelli Lino, Salsi Vasco, Paglialonga Antonio, Schwizer Paola, Guglielmetti Romina, Galbiati Paola, appartenenti tutti alla lista di maggioranza, e Marco Marchetti appartenente alla lista di minoranza.

A seguito delle dimissioni rassegnate:

- i. dal consigliere Marco Marchetti (appartenente alla lista di minoranza), in data 11 settembre 2017, il Consiglio ha nominato per cooptazione Antonio Aristide Mastrangelo, in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria;
- ii. dal consigliere Emil Anceschi (appartenente alla lista di maggioranza), in data 23 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione, constatato il permanere del rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere e del numero di amministratori indipendenti, ha ritenuto – stante l'imminenza dell'Assemblea ordinaria -, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di non procedere alla cooptazione.

Al fine di formulare le proposte in merito ai punti deliberativi illustrati nella presente Relazione, si invitano i Signori Azionisti a tenere in considerazione gli orientamenti espressi agli Azionisti dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo della Società, come illustrati negli "*Orientamenti e policy del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione*", acclusi alla presente Relazione quale Allegato A e parte integrante della stessa (gli "**Orientamenti agli Azionisti**").

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 15.1 e 15.2 dello Statuto, l'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei

componenti dell'organo di amministrazione, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici), anche non soci, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della valutazione di adeguatezza della propria dimensione formulata dal Comitato per le Nomine nella riunione del 5 dicembre 2017 e rinviando, altresì, al riguardo, agli Orientamenti agli azionisti, Vi invita a determinare in n. 11 (undici) i componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale dimensione dell'Organo amministrativo è infatti ritenuta idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni ad esso attribuite, nonché coerente con quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria della Società al medesimo riguardo il 22 aprile 2015 in occasione del precedente rinnovo delle cariche sociali.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Servizi Italia S.p.A.:

- i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;
- iii) considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, riguardo al presente punto all'ordine del giorno, negli appositi orientamenti e policy indirizzati agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare pari a n. 11 (undici) i componenti il Consiglio di Amministrazione”.

5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 c.c., gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata dell'incarico.

Ciò premesso, si propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a n. 3 (tre) esercizi. Tale termine si ritiene che sia adeguato per assicurare ai nuovi Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l'investimento iniziale di tempo e energie richiesto al fine di acquisire un'idonea conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui la Società opera.

Si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea di Servizi Italia S.p.A.:

- i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 15.2 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2018, 2019, 2020), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020”.

5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

Si ricorda che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere, elencati mediante

un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale entro il 25° (venticinquesimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, a pena di decadenza.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società¹.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima dell’Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ciascuna lista deve espressamente indicare la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio di Amministrazione, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell’ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dallo Statuto, almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato faccia parte del genere meno rappresentato.

Ogni Socio (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i Soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF) può presentare – o concorrere alla presentazione di – e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta, in particolare, che, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di deposito della stessa:

- i. una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause d’ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- ii. l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- iii. le informazioni relative sia all’identità dei soci che hanno presentato la lista, sia alla percentuale di partecipazioni dagli stessi detenuta;
- iv. il *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con eventuale indicazione dell’idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti;
- v. una dichiarazione, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società, con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. nonché il possesso

¹ Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, disponibile al seguente indirizzo: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20273.htm>

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, dell’art. 148, comma 3 e 4 e art. 147-*quinq*ues del TUF;
- vi. una dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara gli eventuali incarichi in essere quale amministratore, sindaco o Organismo di Vigilanza di altre società, nonché gli eventuali incarichi di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in aziende sanitarie, o incarichi di consulenza, assunti negli ultimi tre anni in favore di aziende sanitarie o di soggetti portatori di interessi in ambito sanitario;
 - vii. per la lista non di maggioranza la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti di cui all’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

L’avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

Si ricorda, inoltre, che, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una “lista di minoranza” in occasione dell’elezione dell’organo di amministrazione di depositare, unitamente alla lista, “una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto”, specificando “le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni”².

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si informano i Signori Azionisti che i *format* di modulistica per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. e le istruzioni per la presentazione delle suddette, sono a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul Sito Internet, sezione Corporate Governance - Assemblea Ordinaria dei Soci 2018.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15.3 dello Statuto, all’elezione degli amministratori si procede come segue:

“All’esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la “Lista di Maggioranza”); e
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la “Lista di Minoranza”), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.”

Si invitano, dunque, i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

² Disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/documents/46180/46181/c9017893.pdf/ddb9abda-9ee8-4880-88f8-f9083da6f9d7>.

5.4 Determinazione del compenso in termini complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Vi rammentiamo, infine, che siete chiamati a determinare il compenso in termini complessivi, per il periodo di durata del mandato, da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si rammenta che gli articoli 17.10 e 17.11 dello Statuto prevedono che agli Amministratori spetti un compenso, per il periodo di durata del mandato, “*determinato dall’Assemblea in termini complessivi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, codice civile all’atto della nomina. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest’ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell’ambito della determinazione complessiva effettuata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 17.10*” dello Statuto.

Si rammenta, in tal proposito, che l’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2015 aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, in termini complessivi e per le singole annualità di incarico 2015-2016-2017, un emolumento lordo annuo per massimi Euro 1.075 migliaia, composto da una parte fissa per Euro 875 migliaia ed una variabile per massimi Euro 200 migliaia, quest’ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi assegnati all’Amministratore Delegato per come previsto nel piano Annual Bonus System e nel piano LTI cash per il triennio 2015-2016-2017.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito al compenso complessivo da attribuirsi all’eleggendo Consiglio di Amministrazione e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell’Assemblea medesima sulla base delle indicazioni che il Comitato per la Remunerazione per il tramite del suo Presidente o delegato formulerà nella seduta assembleare.

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all’ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentati dagli Azionisti con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, in linea con quanto auspicato nel commento all’art. 9 del Codice di Autodisciplina cui la Società aderisce.

Castellina di Soragna, (PR) lì 06 marzo 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Olivi

ALLEGATO A - ORIENTAMENTI E POLICY DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SERVIZI ITALIA S.p.A. AGLI AZIONISTI SULLA FUTURA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Premessa

In conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”), in vista del rinnovo degli organi sociali previsto in occasione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (l’“**Assemblea**”), il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. (di seguito “**Servizi Italia**” o la “**Società**”), sentito il Comitato Nomine della Società, ha effettuato alcune considerazioni sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia da sottoporre agli Azionisti.

In particolare, si è tenuto conto:

- i. degli esiti dell’autovalutazione sulla composizione, qualità e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati;
- ii. degli esiti del processo di cui alla *Policy di succession planning*, che, con apposita metodologia, proposta dal Comitato Nomine, ha individuato una matrice di eleggibilità, contenente i criteri di individuazione di possibili candidati alla carica di amministratore esecutivo appartenenti all’organizzazione di Servizi Italia;
- iii. dell’art. 147-ter del TUF in materia di diversità nella composizione degli organi amministrativi.

2. Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione considera appropriato l’attuale numero di undici Amministratori (posto che il massimo previsto dallo Statuto è quattordici) e, in particolare, ritiene adeguato il rapporto in essere tra Amministratori esecutivi (almeno 2), Amministratori non esecutivi privi dei requisiti di indipendenza (almeno 3) ed Amministratori indipendenti (almeno 3) alla luce della complessità e specificità delle attività e delle funzioni di governo (inclusi i Comitati endoconsiliari) della Società e del Gruppo societario che ad essa fa capo.

3. Requisiti delle figure componenti il Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovrebbero essere individuati in considerazione di elementi quali l’età (1/5 dei candidati presentati nella lista possono avere un’età maggiore di 70 anni), le caratteristiche formative e professionali, di esperienza, anche manageriale, nonché della loro anzianità di carica.

Non è stato definito il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che i Consiglieri di Servizi Italia possono ricoprire in altre società.

Si suggerisce, tuttavia, al fine di verificare la compatibilità del profilo di ciascun candidato con l’efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Società - anche in accoglimento della proposta formulata al riguardo dal Comitato per le Nomine - di procedere ad una valutazione specifica delle caratteristiche professionali, dell’esperienza (anche manageriale), nonché degli incarichi già ricoperti da ciascun candidato, in conformità, tra l’altro, alle disposizioni del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio, accogliendo la proposta formulata dal Comitato per le Nomine e in applicazione della raccomandazione di cui al criterio applicativo 1.C.1. g) del Codice di Autodisciplina, ritiene, inoltre, adeguati la dimensione del Consiglio stesso, la sua composizione con riferimento alla presenza di Consiglieri con professionalità diversificate e il funzionamento dello stesso, nonché dei Comitati costituiti al suo interno in relazione all’attività di Servizi Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che l'eleggendo organo amministrativo della Società dovrebbe essere costituito da componenti:

- consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è tenuto a svolgere (funzioni esecutive e non esecutive, indipendenza, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali di Servizi Italia;
- che possano dedicare tempo adeguato alla complessità dell'incarico tenuto conto della natura, della qualità, dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Società, nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte;
- che orientino il proprio operato al perseguitamento dell'interesse complessivo della Società, indipendentemente dalla compagine societaria dalla quale sono stati votati o dalla lista dalla quale sono tratti, e capaci di esprimere autonomia di giudizio;
- che abbiano un profilo professionale adeguato al ruolo e, qualora non ricoprano incarichi esecutivi nella Società, possano contribuire con particolare impegno alla funzione dialettica del Consiglio di Amministrazione e a un monitoraggio efficace delle scelte compiute dagli esponenti esecutivi dell'Organo amministrativo.

Non sono candidabili e dunque esclusi dalla carica di amministratore coloro che hanno ricoperto, negli ultimi 3 anni, l'incarico di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in aziende sanitarie, o che sono stati, negli ultimi tre anni, consulenti di aziende sanitarie o di soggetti portatori di interessi in ambito sanitario.

4. Il Presidente

Il Presidente dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- i. essere persona dotata di *leadership* e di preparazione professionale e di *business* adeguate all'incarico e complementari a quelle dell'Amministratore Delegato;
- ii. avere maturato esperienze in consigli di amministrazione di grandi realtà aziendali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Servizi Italia;
- iii. poter dedicare tempo, presenza, impegno per il pieno svolgimento del ruolo che gli è attribuito.

5. L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- i. avere maturato esperienze significative e di successo in ruoli esecutivi apicali di grandi realtà aziendali di dimensioni e complessità comparabili a quelle di Servizi Italia;
- ii. possedere capacità di orientamento strategico e, preferibilmente, esperienze e/o conoscenze del *business* di Servizi Italia o di settori affini, con particolare riferimento alle opportunità e ai rischi di matrice governativo-istituzionale di respiro anche internazionale, oltre a competenze economico-finanziarie e di controllo operativo.

6. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione

6.1 Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione:

- i. almeno tre amministratori dovranno essere indipendenti, in base ai criteri stabiliti dalla legge e dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, anche al fine di garantire una adeguata presenza di consiglieri indipendenti nei comitati endoconsiliari;
 - ii. dovrebbero essere in grado di esprimere, alla luce delle esperienze maturate in consigli di amministrazione di società quotate e non, capacità di orientamento strategico, stimolo ai risultati, spirito di collaborazione, capacità di influenza e di composizione di eventuali divergenze;
 - iii. uno (o più) amministratori dovrebbero rappresentare le seguenti aree di competenza ed esperienza:
 - a. esperienze anche multinazionali di *management*, anche in situazioni di sviluppo strategico e aziendale;
 - b. esperienza in o conoscenza della realtà di organizzazioni o istituzioni estere, preferibilmente in Paesi dove opera Servizi Italia;
 - iv. uno (o più) amministratori dovrebbero possedere esperienze e competenze nel *business* della Società, specie nei settori di specifico interesse di Servizi Italia; conoscenza delle dinamiche geopolitiche internazionali; conoscenza delle politiche e prassi regolatorie nei settori di interesse della Società e nei paesi ove essa opera;
 - v. uno (o più) amministratori dovrebbero possedere competenze su temi economico-finanziari, di bilancio e di *risk management*, preferibilmente specifici della tipologia dei *business* offerti dalla Società;
 - vi. uno (o più) amministratori dovrebbero possedere conoscenze giuridico-legali e di *governance* societaria.
- 6.2 La composizione del nominando Consiglio di Amministrazione dovrebbe, inoltre, essere caratterizzata da un'adeguata diversità di genere, in considerazione della normativa vigente in materia, nonché da complementarietà di esperienze e competenze.
- 6.3 Contestualmente all'accettazione della carica di amministratore, ancorché per ruoli non-esecutivi, tutti i candidati dovranno avere attentamente valutato e assicurato agli Azionisti la disponibilità di tempo necessaria al pieno e diligente svolgimento delle responsabilità e dei compiti loro assegnati.
- 6.4 Si raccomanda inoltre la nomina di un amministratore indipendente con caratteristiche personali e professionali tali da poter assumere il ruolo di *Lead Independent Director* ai sensi dall'art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina.